



Avvocatura dello Stato

# **- CORTE D'APPELLO DI CATANIA -**

## **Sezione Lavoro**

### **RICORSO**

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - Ambito Territoriale di per la Provincia di Catania & UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - Ambito Territoriale di Torino (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania** (C.F. 80014130878; fax: 095/722.1336; PEC: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;

- appellante -

### **contro**

CACCIOLA ALFIA FRANCESCA, nata a Giarre il 4.10.1965 residente a Linguaglossa, Via Vignitti 10 C.F. CCCLFR65R44E017N, rappresentata e difesa in primo grado dall'**avvocato Vincenzo La Cava** (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, (fax.090.346288; [avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it](mailto:avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) );

- appellato -

### **e nei confronti di**

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017, scuola primaria; di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento; nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2016/2017, e provenienti da Gae; tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017;

- controinteressati -

### **Per l'appello**

della Sentenza n. 1275/2022 del 05.04.2022, in pari data pubblicata, emessa dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro - G.L. Di Benedetto, ad esito del procedimento R.G.L. n. 8036/2020, notificata ai fini di richiesta di esecuzione a mezzo pec presso l'Ambito territoriale di Catania in data 5.04.22

### **PREMESSA**





Con la sentenza indica in epigrafe, il Tribunale, in accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente, ha dichiarato l'illegittimità delle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2016/17, cui quella aveva partecipato, ed ordinato alle amministrazioni resistenti di assegnare una sede di titolarità *secondo le preferenze espresse dalla stessa* in sulla base del criterio del punteggio tra quelle indicate in domanda e secondo l'ordine di preferenza ivi espresso, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto. Ha compensato conseguentemente le spese del giudizio.

L'odierna appellata, in particolare, con il ricorso introduttivo del primo grado, esponeva di essere docente di scuola primaria (classe di concorso EEEE) posto comune, inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) della Provincia di Catania; appartenendo ai docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2015/16 di cui al comma 98 lettera c) della L. 107/2105, otteneva dal 01/09/2015 una SEDE PROVVISORIA e, come previsto dalla stessa legge al comma 108, partecipava ai movimenti per l'A.S. 2016/17 per ottenere la sede di servizio DEFINITIVA; lamentava che, a seguito della domanda di mobilità, non ha ottenuto il movimento richiesto nelle sedi indicate in domanda; infatti, a seguito di tale istanza di mobilità, la ricorrente, PUR OTTENENDO 15 PUNTI + 6 DI RICONGIUNGIMENTO ed appartenendo alla fase C della mobilità, essendo entrata in ruolo nell'A.S. 2015/16 quale docente di cui al comma 98 lettera c) della L. 107/2105, si vedeva assegnato l'Ambito Territoriale di Torino, un ambito lontanissimo dal luogo di residenza della propria famiglia.

Il ricorrente sostanzialmente deduceva l'illegittimità dell'art. 6 del C.C.N.I. per la mobilità 2016/2017, nella parte in cui riconosce una precedenza, ai fini della mobilità, ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso indetto nel 2012 (partecipanti alla fase B3 della mobilità): a questi ultimi è infatti consentito di scegliere, quale sede definitiva, un ambito della provincia di assunzione, e ciò a prescindere dal punteggio posseduto, a discapito di docenti assunti da GAE aspiranti ai medesimi ambiti ma provenienti da





altre province.

L'amministrazione in primo grado non si costituiva e da ciò la pronuncia traeva, allo stato delle allegazioni e delle prove presentate dall'odierno appellato, la convinzione della fondatezza del diritto al chiesto trasferimento.

**Le amministrazioni patrocinate comunicavano, quindi, di avere ricevuto notifica, in data 5/04/2022, della sentenza in epigrafe, ad iniziativa di controparte ai fini dell'esecuzione.**

**Sembra quasi inutile dover ricordare che, richiamato l'art. 11, R.D. 1611/1933, detta notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, che qui oggi si produce.**

A parere dell'amministrazione la sentenza deve essere integralmente riformata per le seguenti

## MOTIVAZIONI

### a) PARTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La pronuncia conclusiva viene impugnata nella parte in cui afferma:

*"Al riguardo, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 3690/2020 emessa il 27.10.2020 nel proc. n. 10513/2018 R.G. - est. dott. R. Cupri - e sentenza n. 3555/2020 emessa il 20.10.2020 nel proc. n. 8929/2017 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda - ivi richiamata, nonché sentenza n. 4150/2020 emessa il 17.11.2020 nel proc. n. 7380/2019 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda). Nella citata pronuncia n. 3690/2020 del Tribunale di Catania (che a sua volta richiama la predetta sentenza n. 3555/2020), in particolare, è stato osservato quanto segue: "...Appare dirimente evidenziare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase*





*di mobilità ai docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 e, a fronte di ciò, i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.*

*[...]*

*Invece detta scelta non risulta ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 sulla provincia di reclutamento risulta irragionevole rispetto a docenti che con maggiore punteggio, sia pure nell'ambito di una fase successiva tra quelle delineate dal CCNI, abbiano partecipato alla mobilità interprovinciale indicando ambiti di quella stessa provincia tra le proprie preferenze. Non vi sono ragioni né di merito, né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost (non si tratta infatti di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria) che giustifichino una riserva di posti nella provincia di reclutamento. Una tale preferenza in favore degli idonei del concorso del 2012 non trova fondamento nella citata disciplina legislativa, essendo stata invece prevista solamente dal citato CCNI e della conseguente O.M. 241/2016 dell'8.4.2016. Come detto, le citate disposizioni della l. 107/2015 si limitano a prevedere, da un lato, una preferenza in favore degli idonei del concorso 2012 solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. Ed infatti, il citato art. 1 co. 108 l. 107/2015 non contiene alcuna riserva in favore degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) della medesima legge. Dalla disposizione in esame*





(art. 1 co. 108 l. 107/2015) si evince un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, peraltro priva di profili di irragionevolezza per essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e per avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. La disposizione de qua, invece, non prevede ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità, tantomeno in favore degli idonei del concorso del 2012. Al contrario, il richiamato art. 1 co. 73 l. 107/2015 prevede che "...Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali...", mentre il successivo art. 1 co. 196 l. 197/2015 prevede che "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge". Da quanto detto discende che il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell'8.4.2016 appaiono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa - di rango superiore - che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso 2012..." (cfr. sentenza n. 3690/2020 emessa il 27.10.2020 nel proc. n. 10513/2018 R.G. e sentenza n. 3555/2020 emessa il 20.10.2020 nel proc. n. 8929/2017 R.G., ivi richiamata) Nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha fondatamente allegato e dimostrato che diversi docenti con punteggio pari o inferiore a 15 punti (oltre 6 punti quale "punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento") hanno ottenuto il trasferimento su ambiti della provincia di Catania da ella indicati prioritariamente nell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità (cfr., in particolare, ambito Sicilia 0009; cfr. pag. 3 del ricorso, domanda di mobilità a.s. 2016/2017 e bollettino





*trasferimenti scuola primaria in atti, all. nn. 3, 4 e 5 di parte ricorrente, nonché note di trattazione scritta depositate in data 29.3.2022). In tal senso, nelle note di trattazione scritta del 29.3.2022 - a seguito dei chiarimenti richiesti all'udienza dell'11.1.2022 - il procuratore di parte ricorrente ha ulteriormente precisato che "...1. Il comune di ricongiungimento indicato nella domanda di mobilità è quello di Linguaglossa, il cui codice catastale è E062; 2. Il comune di ricongiungimento rientra nell'ambito territoriale A006, sul quale la ricorrente non vanta alcun interesse, atteso che è stata pretermessa da docenti aventi un punteggio superiore. La ricorrente, pertanto, vantando un punteggio pari a 15 ove mai l'amministrazione avesse operato correttamente, avrebbe ottenuto l'ambito A009, atteso che su tutti i docenti Buonpane Emanuela Nunzia (punti 12), Pizzo Maria Maddalena (punti 12) Celano Carmelina (punti 15), Cammarata Daniela (punti 15), Cardullo Tindara (punti 12) Valastro Rossella (punti 12) idonei del concorso 2012 con punteggio inferiore, sono stati illegittimamente assegnati a tale ambito territoriale...", chiedendo quindi la decisione della causa con l'accoglimento delle seguenti conclusioni ivi formulate (cfr. verbale di udienza dell'11.1.2022 e note di trattazione scritta del 29.3.2022). In sostanza è stata consentita a soggetti con punteggi inferiori alla ricorrente (alla quale è stato riconosciuto ai fini della mobilità interprovinciale il punteggio di 15 punti, oltre 6 punti quale "punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento"), sprovvisti di documentati titoli di precedenza, la movimentazione all'interno della stessa provincia di Catania (si considerino, ad esempio, le docenti Buonpane Emanuela Nunzia, Pizzo Maria Maddalena e Cardullo Tindara, con punti 12, in relazione all'ambito Sicilia 0009, nonché gli ulteriori docenti indicati nelle note di trattazione scritta del 29.3.2022 e risultanti dal citato bollettino dei trasferimenti prodotto da parte ricorrente, all. n. 4, cit.). La scelta della sede deve soggiacere al prevalente*





*criterio meritocratico del punteggio e nella specie, sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi provato che l'anzidetto ambito territoriale (Sicilia 0009), indicato dalla ricorrente ai primi posti nell'ordine delle preferenze espresse (id est: quarta preferenza), è stato assegnato, in violazione del criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015), a docenti che, per avere partecipato alla fase B3, così avvalendosi di un illegittimo accantonamento di posti nella provincia di reclutamento, senza godere di documentate precedenze e con un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione definitiva in ambiti da questa indicati tra le prime preferenze. Richiamandosi l'orientamento più volte espresso dalla sezione (cfr. ordinanza resa in sede di reclamo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 8281/2016 r.g., nonché l'ordinanza cautelare resa nel procedimento iscritto al n. 4037/2017 r.g.) il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella concernente la mobilità ed è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento a fattispecie antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, il "criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente" (cfr. C. Cost. n. 41/2011). La scelta dell'amministrazione di restare contumace, senza esplicitare le eventuali ragioni di tale situazione attraverso la documentazione di fatti la cui conoscenza e prova è certamente nella più vicina disponibilità datoriale, consente di ritenere sufficienti sul punto le allegazioni e gli elementi offerti dall'odierna ricorrente. Per quanto precede, assorbita ogni altra questione, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica*







*dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto di Cacciola Alfia Francesca ad avere assegnata la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa nella domanda di mobilità sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012".*

**Si impugna, quindi, il conseguente dispositivo, mentre, la statuizione sulle spese, in caso di accoglimento del presente gravame, è destinata ad essere travolta per effetto espansivo interno.**

c) CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE

***Falsa applicazione art. 3 Cost.***

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha ritenuto irragionevole l'accantonamento di posti disposto, nell'ambito della Mobilità straordinaria 2016, in favore dei docenti assunti a seguito delle fasi B e C del Piano di Assunzioni straordinarie del 2016 e precedentemente iscritti alle GM/2012, in quanto discriminatorio nei confronti dei docenti analogamente assunti ma provenienti dalle GAE.

In particolare, il Giudicante ha ritenuto non priva di ragionevolezza la scelta del legislatore di garantire ai docenti iscritti a GM/2012 un trattamento privilegiato nell'ambito del piano straordinario di assunzione, ma ha ritenuto che *"detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva"*.

La mobilità territoriale e professionale relativa all'a.s.2016/17 è stata definita "straordinaria" direttamente dal legislatore il quale, con la legge n.107/15 di riforma del sistema scolastico (cd."buona scuola"), all'art.1 comma 108, aveva previsto, a fronte dell'introduzione dell'organico di "potenziamento" e del massiccio piano straordinario di







assunzioni, un'articolata procedura mirante a tutelare tutte le diverse categorie di docenti che potenzialmente potevano entrare in conflitto tra loro, per l'eterogeneità delle posizioni coinvolte.

Particolarmente delicato era il problema dei docenti cd. "immobilizzati" e cioè titolari fuori provincia - nella maggior parte in altra regione - prima dell'entrata in vigore della più volte citata legge di riforma (entro l'a.s.2014/15), che non riuscivano a rientrare nelle province di residenza data la carenza di posti liberi, soprattutto nelle regioni del mezzogiorno. Costoro, per precisa volontà del legislatore, hanno partecipato alla mobilità straordinaria dell'a.s.2016/17 prima dei docenti assunti proprio grazie al piano straordinario di assunzioni ex legge n.107/2015 in ambito nazionale - in particolare dalle Graduatorie ad Esaurimento, che avrebbero dovuto ottenere sede in ambito nazionale.

Il legislatore ha tuttavia dovuto considerare anche i soggetti che, alla data di pubblicazione della legge di riforma di che trattasi, fossero inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli indetti nel 2012 e - legittimamente - erano in attesa dello scorrimento delle stesse graduatorie, ancora valide.

**Le sedi attribuite a costoro nella provincia di assunzione - già prescelte al momento della domanda di partecipazione al concorso - , come si evince dall'art.1 c.108 della legge n.107/15, non avrebbero potuto essere attribuite alla mobilità nazionale straordinaria.**

**Diversamente, si sarebbero frustrate le aspettative dei partecipanti al concorso e violata la *lex specialis* che lo aveva retto, a vantaggio, per altro, di docenti che non hanno mai superato un concorso, come la controparte.**

Per esse, quindi, è disposto l'accantonamento nella provincia di assunzione dei posti al fine dell'acquisizione nell'a.s.2016/17 della sede definitiva di titolarità su scuola.

Successivamente, il legislatore ha posto i docenti inclusi





nelle Graduatorie ad Esaurimento (provinciali) che non avevano potuto ottenere assunzione in Fase 0 -, cioè con le ordinarie procedure sui posti provinciali determinati dal cd. turn over, ma che avevano liberamente aderito al piano straordinario di assunzioni su scala nazionale. Costoro dovevano partecipare alla mobilità su tutto il territorio nazionale al fine dell'acquisizione della sede definitiva di titolarità.

Questa è la scansione logica della mobilità straordinaria, come disegnata direttamente dal legislatore della riforma.

In sede contrattuale il predetto ordine è stato pedissequamente seguito (art.6 CCNI mobilità a.s.2016/17) con l'articolazione delle fasi B e C, precedute dalla fase A e seguite dalla fase D (interprovinciale per assunti dalle GAE fase 0 ed A e per assunti dalle graduatorie dei concorsi ordinari indetti nel 2012). La fase D, quindi, viene incontro alle esigenze sia dei docenti assunti in Fase 0 che degli assunti perché inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari, entrambi legati alla provincia di assunzione, dando loro la possibilità di partecipare, in deroga ai vincoli, anche alla mobilità straordinaria a livello interprovinciale dopo la conclusione delle fasi precedenti

La mobilità straordinaria, prevista limitatamente all'a.s.2016/17, proprio a seguito del massiccio piano di assunzioni disposto con la medesima legge 107/15, ha comportato in sede contrattuale, attraverso l'articolazione in fasi, il trattamento di posizioni differenziate individuate direttamente dal legislatore secondo lo schema indicato all'art.6 del CCNI mobilità 2016/17.

A questo punto, sembra opportuno riportare il testo del CCNI del 08.04.2016, disciplinante lo svolgimento della Mobilità 2016.

L'art. 6, in particolare, dispone che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si svolgano in quattro distinte fasi, le quali tengono conto di tutte le situazioni giuridiche coinvolte.





## "FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell'a.s., '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

## FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale





*di permanenza nella provincia.*

*2. gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

#### *FASE C*

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

#### *FASE D*

*1. Gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*






2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30."

**Si riassume il piano di mobilità nel seguente SCHEMA.**

FASE	SOTTOFASE	CHI PUO' PARTECIPARE	DESTINAZIONE
 <b>Fase A</b>	1. Trasferimenti nello stesso comune di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015	Scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda.
	2. Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015, ex DOP, docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase 0 e A nell'A.S. 2015/2016.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda. <sup>(1)</sup>
	3. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il 2014/2015, che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
<b>Fase B</b>	1. Trasferimenti interprovinciali	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali, nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM.	I docenti assunti in fase B e C da GM (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda. <sup>(2)</sup>
<b>Fase C</b>	Trasferimenti interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAE	I docenti assunti in fase B e C da GAE.	Titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali disponibili. <sup>(3)</sup>
<b>Fase D</b>	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A.	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A. (domanda volontaria)	Titolarità su ambiti territoriali nazionali. I Docenti potranno esprimere gli ambiti territoriali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale, in deroga al vincolo di permanenza triennale.

Quindi:

**FASE A** - Trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della stessa Provincia (compresa l'assegnazione della sede definitiva ai neoassunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi Zero ed A)

Tale fase si è articolata a sua volta in tre sottofasce:

- comunale (titolarità su scuola)





- provinciale (titolarità su scuola)
- passaggi di cattedra e di ruolo provinciali (titolarità su scuola)

Hanno partecipato a tale fase i docenti assunti entro il 2014/2015 (compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero, nonché gli aventi diritto al rientro entro l'ottennio- nella Scuola o sede di precedente titolarità) che hanno potuto presentare domanda di mobilità su scuola nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili, nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE.

È rientrato in tale fase anche il personale docente che aveva perso la titolarità della sede ai sensi dell'art. 36 del CCNI comparto scuola sottoscritto in data 29.11.2007, avendo svolto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere una nuova sede di titolarità.

Tale personale:

- ha partecipato a domanda per acquisire la titolarità in una Scuola degli Ambiti della Provincia di titolarità;
- ha potuto produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale;
- se rimasto nella Scuola di titolarità senza produrre la domanda di trasferimento (o l'ha prodotta senza ottenere il movimento), non ha perso la titolarità nella Scuola.

La Fase A ha riguardato anche i Docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase Zero e Fase A del piano assunzionale 2015/2016, i quali hanno ottenuto la sede definitiva in una Scuola degli Ambiti della provincia in cui avevano ottenuto quella provvisoria, secondo le procedure ordinarie di cui al D.Lgs. 297/1994. A tale riguardo si è proceduto all'accantonamento dei posti occorrenti a far sì che tutti i docenti in questione potessero ottenere una sede







definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Tale personale:

- ha partecipato a detta mobilità per acquisire la titolarità definitiva in una scuola degli Ambiti della provincia di immissione in ruolo;
- non producendo una domanda provinciale, si è visto assegnare una sede d'ufficio all'interno della provincia di assunzione;
- ha partecipato alla seconda sottofase della Fase A (provinciale, subito dopo quella comunale).

**FASE B** - Trasferimento fuori Provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori Provincia per docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (titolarità su scuola solo nel primo ambito); Assegnazione di sede definitiva in Provincia degli assunti da concorso 2012 nella Fasi B e C (solo su ambito).

Sono rientrati in questa Fase dei movimenti tutti gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 che hanno scelto di partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 dell'art.1 L.107/2015.

Hanno partecipato, inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da Fasi B e C del piano assunzionale straordinario 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito (G.M.) del concorso di cui al D.D.G. 82/2012.

Quindi, la Fase B si è articolata, a sua volta, in tre sottofasi:

- **FASE B1**, che ha riguardato docenti come il Ricorrente assunti entro il 2014/2015, i quali in deroga al vincolo triennale di permanenza, hanno potuto partecipare ai trasferimenti interprovinciali, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A, con possibilità di ottenere una sede definitiva su scuola







qualora posizionati in graduatoria in modo da ottenere il primo ambito indicato in domanda;

- FASE B2, passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015;

- FASE B3, assegnazione della sede definitiva nella provincia di assunzione ai docenti assunti col piano straordinario 15/16 da Concorso (D.D.G. 82/2012) da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, mediante l'indicazione dell'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva è stato individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE C - Assegnazione della sede definitiva dei docenti assunti da GAE nella Fasi B e C (titolarità solo su Ambito).

Si è svolta in una unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale per gli assunti da GAE da fasi B e C del piano assunzionale di cui alla L.107/2015.

Tale Fase ha riguardato i docenti che sono stati assunti nel corso della Fasi B e C del piano assunzionale straordinario di cui alla L.107/2015 in quanto iscritti a piano titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art.1, comma 605, lettera C), della legge 27 dicembre 2006 n.296, e che avevano ottenuto una sede provvisoria.

Difatti, il comma 108 dell'art.1 della L.107/2015 che, nel regolamentare le operazioni di mobilità territoriale e professionale del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ha precisato che i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di





mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Quindi, i docenti assunti da graduatorie ad esaurimento nella Fasi B e C del piano assunzionale straordinario 2015/2016 hanno partecipato alla Fase C dei movimenti prevista dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 su tutti gli ambiti nazionali. In caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità è stata effettuata d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità è avvenuta d'ufficio considerando tutti gli ambiti nazionale. La titolarità è stata assegnata solo su ambito.

La mobilità è avvenuta su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità è stata disposta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.

A seguito della mobilità, i docenti sono stati assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui fosse il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

**FASE D** - Docenti assunti nella Fasi Zero ed A (da GAE e da concorso 2012) e nelle fasi B e C da concorso 2012 che richiedono il trasferimento interprovinciale (titolarità solo su ambito) Si è svolta in un'unica fase ed ha riguardato i Docenti assunti nella Fasi Zero ed A (da GAE e da concorso 2012) e i Docenti assunti nelle FASI B e C da Concorso 2012.

Infatti, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle Fasi Zero ed A del piano assunzionale di cui alla L.107/2015, nonché B e C sempre del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012 hanno potuto, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ogni Ambito dopo le





operazioni di cui alle Fasi precedenti.

Per i docenti che hanno potuto partecipare alla Fase D dei movimenti previsti per l'a.s. 2016/2017 la domanda è stata facoltativa. Hanno potuto scegliere all'interno del modulo della domanda da un minimo di 1 ambito a massimo di 100 ambiti; così anche per il numero di province.

Per quanto interessa in questa sede, è opportuno che venga chiarito il rapporto tra lo svolgimento della FASE B3, della quale fanno parte i docenti che hanno beneficiato dell'accantonamento di cattedre lamentato in primo grado dall'odierna appellata, e della FASE C, in cui rientrano i docenti assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni e provenienti da GAE - tra cui la controparte - che sarebbero stati oggetto, secondo la sentenza che con la presente si impugna, di un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto ai docenti analogamente assunti ma provenienti da GM/2012 e collocati in fase B3.

Va chiarito che l'ordine progressivo delle fasi ha come unica finalità quella di razionalizzare le operazioni di assegnazione delle cattedre, semplificandone lo svolgimento.

Ciò non significa, tuttavia, che i posti a disposizione nell'ambito della prima fase siano tutti quelli vacanti e disponibili e che poi, con il susseguirsi delle fasi, questi diminuiscano progressivamente, così da garantire con riferimento a tutte le cattedre una assoluta prelazione dei docenti collocati in una fase antecedente rispetto a quelli che rientrano in una successiva.

Non è, infatti, possibile escludere che un certo numero di cattedre debbano essere assegnate esclusivamente nell'ambito di una precisa fase, come accade, nel caso di specie, alle cattedre temporaneamente assegnate ai docenti assunti a seguito del piano straordinario di assunzione e precedentemente iscritti come idonei nelle GM/2012, le quali sono sottoposte ad un accantonamento, come detto, per rispettare la *lex specialis* del concorso.





Ciò significa che, in forza di una simile decisione del legislatore, che si rimarca essere del tutto discrezionale e insindacabile, ben è possibile che alcune cattedre siano riservate per i docenti della FASE B3, che vi saranno assegnati anche qualora il loro punteggio in graduatoria dovesse risultare inferiore a quello di docenti rientranti nella FASE B1, esattamente come accaduto nel caso in esame.

Esemplificativo di questo ragionamento appare l'orientamento del Tribunale di Parma [Tribunale Parma Sez. lavoro, 04/01/2021] secondo cui la scelta dell'accantonamento non si pone "in contrasto con il principio di scorrimento della graduatoria fondato sul punteggio ex artt. 462 e 463 D.Lgs. n. 297 del 1994, posto che la procedura di mobilità istituita dall'art. 1, comma 108, L. n. 107 del 2015 è di tipo straordinario ed è regolata da regole sue proprie, in base alle quali il criterio del punteggio vale solo all'interno delle singole fasi di mobilità e deve essere considerato in relazione alle preferenze territoriali indicate in successione - dalla sede più ambita a quella meno ambita - nella domanda di mobilità dai docenti partecipanti", nonché quello di Tribunale Novara Sez. lavoro, 21/03/2019, il quale afferma che "Non merita infatti condivisione l'assunto ...secondo cui l'unico criterio legittimo in tema di mobilità dei docenti, in base al quale formulare la disciplina legale e darne applicazione contrattuale sarebbe stato quello di eliminare le diverse fasi a scalare della procedura, e valutare tutti i docenti (indipendentemente dai diversi percorsi e tempi di accesso in ruolo) nell'ambito di un'unica graduatoria redatta sulla base del solo punteggio, rappresentato da titoli ed anzianità di servizio, in quanto la ricostruzione normativa della disciplina primaria (art. 1 L. n. 107 del 2015 commi 95/100 e comma 108), collettiva (art. 3 e 6 CNI Mobilità 2016) ed amministrativa (O.M. n. 241 del 2016), ha previsto ed ulteriormente sviluppato la procedimentalizzazione per fasi della mobilità, graduando con criteri a calare l'accesso alla procedura di mobilità".





Così smentita l'idea secondo cui i docenti in FASE B1 godrebbero di una assoluta e aprioristica preferenza rispetto ai docenti in FASE B3, si pone, invece, il problema relativo alla disparità di trattamento che sussiste tra i docenti della FASE B3 e quelli della FASE C.

Il Giudice di Primo Grado, infatti, sostiene l'illegittimità della contrattazione collettiva e della conseguente ordinanza ministeriale proprio in forza di questa disparità, che ritiene irragionevole e discriminante.

Laddove tale distinzione fosse effettivamente irragionevole, la posizione dei docenti collocati nella FASE B3 e nella FASE C andrebbe parificata.

Tale irragionevolezza deve tuttavia negarsi, in quanto il differente trattamento che la disciplina riserva ai docenti provenienti da GM/2012 rispetto a quelli provenienti da GAE trova piena giustificazione nelle diverse condizioni giuridiche che caratterizzano queste categorie di docenti e rappresenta, quindi, una corretta applicazione del principio di eguaglianza formale (art. 3 Cost.), secondo il quale alle stesse situazioni giuridiche dovrà corrispondere un uguale trattamento, ma a situazioni giuridiche diverse dovrà corrispondere un trattamento necessariamente differente.

Il legislatore, in altre parole, prevedendo regole diverse per lo svolgimento della mobilità per queste categorie di soggetti dà corretta applicazione al principio di eguaglianza formale e, in particolare, nel definire i diversi trattamenti, si muove all'interno di limiti di discrezionalità che gli sono consentiti, conseguendo da ciò l'insindacabilità delle sue scelte.

D'altra parte, la stessa sentenza impugnata ammette l'esistenza di differenti condizioni giuridiche di partenza tra docenti provenienti dalle GAE e docenti provenienti dalle GM/2012 e pone queste a fondamento del diverso trattamento previsto per tali categorie di docenti all'interno del piano straordinario di assunzione 2015, che ritiene assolutamente





ragionevole, in quanto finalizzato a favorire lo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente e a sopperire all'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato.

La sentenza prosegue, poi, sostenendo che tali condizioni differenti non potrebbero, però, condurre a un diverso trattamento anche nell'ambito della procedura di mobilità, il quale non sarebbe altrettanto ragionevole, non sussistendo, in tal senso, né ragioni di merito, né ragioni legate al principio del pubblico concorso ex art. 97 Cost.

In realtà, ragioni di tipo meritocratico ben possono ravvedersi, come ben evidenziato dalla Corte d'Appello di Torino Sez. lavoro, in una sentenza del 03/06/2019, secondo la quale: *"Si ritiene che si tratti di una differenziazione di trattamento che non appare irragionevole, ai fini dell'art. 3 Cost., perché correlata a una scelta di favore per una categoria di docenti, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 in qualità di iscritti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso bandito nel 2012 rispetto a quelli immessi in ruolo negli anni precedenti in qualità di iscritti nelle GaE, che non contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 51 e 97 Cost., premiando il merito di coloro che si sono sottoposti ad un pubblico concorso e risultano inseriti nelle relative graduatorie come vincitori o quantomeno come idonei"* e più succintamente da Tribunale Perugia Sez. lavoro, 10/06/2020, per il quale *"la scelta, non arbitraria, della fonte negoziale di dare preferenza agli assunti a tempo indeterminato provenienti dalla graduatoria di merito di concorso anziché dalle graduatorie ad esaurimento, risponde ad un evidente criterio meritocratico"*.

Esplicativa in tal senso appare anche una sentenza del Tribunale Siracusa Sez. lavoro, del 02/07/2020, in forza della quale *"Non appare poi irragionevole che le parti sociali*





*abbiano riconosciuto ai docenti assunti attraverso il piano straordinario per l'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 il 'preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria', non venendo in considerazione una pretermissione del principio del merito (atteso che il punteggio per i docenti assunti da GAE è dato dalla anzianità e dalla valutazione di situazioni personali e familiari che non attengono invero al merito della preparazione), ma la previsione di una disciplina contrattuale diversa con riferimento a situazioni giuridiche diverse; l'aver superato ed essere risultati idonei a un concorso nell'un caso, essere inseriti in graduatoria sulla base della pregressa esperienza di insegnamento dall'altro, atteso che il punteggio delle graduatorie ad esaurimento non può essere equiparato al punteggio concorsuale e come tale non può essere significativo di una maggiore preparazione mostrata a seguito della partecipazione a un concorso pubblico conseguendo la relativa idoneità".*

Deve, quindi, e contrariamente a quanto affermato nella sentenza di cui in epigrafe, darsi ragione a quella consistente giurisprudenza per cui il diverso trattamento previsto con riferimento alla procedura di assunzione straordinaria "si riverbera necessariamente anche in relazione alle censure di parte ricorrente sulla gestione delle procedure di mobilità previste dalla OM 241/16 in applicazione del CCNI 2016/2017. Posto, difatti, che la scelta del legislatore si è indirizzata primariamente ad esaurire le graduatorie dei vincitori dei concorsi (da ultimo quelle 2012), rappresenta uno sviluppo logico e coerente quello di diversamente disciplinare tempi e modalità di assegnazione delle sedi definitive. Anzi, un criterio differente avrebbe senza dubbio comportato possibili profili di illegittimità in quanto incoerente rispetto alle premesse di cui si è già sopra dato conto. Pertanto, la pretesa di parte ricorrente secondo cui il legislatore avrebbe dovuto disciplinare la mobilità facendo ricorso ad una graduatoria







*nazionale indistintamente da quella di provenienza, non trova un solo alcun riscontro normativo ma soprattutto, nel merito, una ragion d'essere che non sia invece quella scorretta di trattare in maniera omogenea situazioni così disomogenee tra loro" [Tribunale Milano Sez. lavoro, 18/05/2017. In termini, anche C. App. Brescia, sentenza n. 530 del 7.12.2017; Tribunale Firenze Sez. lavoro, 07/06/2018 Tribunale Cremona Sez. lavoro, 22/08/2019. A medesime conclusioni, circa il fatto che il diverso trattamento in sede di assunzione non può che riflettersi sulla procedura di mobilità: Corte d'Appello Genova sentenze nn. 93/2018, 170/2018, 448/2018].*

*Inoltre, come segnalato da diffusa giurisprudenza, "va considerato che con il DDG n. 82 del 24 Settembre 2012 sono stati 'indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedre ...risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015'; la domanda di partecipazione a concorso, a pena di esclusione, doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3); la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione all'insegnamento. Il D.M. n. 356 del 2014 ha poi previsto lo scorrimento degli idonei qualora i vincitori fossero stati in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati. **Tenendo conto che il concorso del 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta, del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi, di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso**" [Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, 22/11/2018. Similmente: C. d'Appello Milano del 14/03/2018, R.G. 1213/2017; Corte d'Appello Milano sentenza n. 23 del 29/01/2019; Corte d'Appello Catanzaro Sez. lavoro, Sent., 19/03/2020; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 06/03/2020].*

*Quindi non vi sarebbe alcuna violazione del principio di*





eguaglianza o di ragionevolezza trattandosi di "categorie differenti che debbono poter interagire nel mercato del lavoro (art. 2 Cost.), in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si presentano: opportunità che possono presumersi differenti tra coloro che sono inseriti da tempo nelle graduatorie permanenti istituite dalle L. 3 maggio 1999, n. 124 e trasformate in graduatorie ad esaurimento istituite dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, con possibilità di incrementare, anno per anno, il proprio punteggio, e coloro che sono da meno tempo inseriti in una graduatoria di merito (2012)" [Tribunale Parma Sez. lavoro, Sent., 04/01/2021; Tribunale di Matera, Ord. 19.07.2017].

In effetti, la stigmatizzata disparità di trattamento è perfettamente comprensibile e giustificabile proprio se si tiene in considerazione la diversità delle posizioni degli idonei nelle graduatorie di merito del 2012, ancora valide al momento del piano assunzionale straordinario, rispetto ai neo assunti provenienti dal bacino storico del precariato delle GaE; non solo perché i primi avevano superato un concorso, come già evidenziato, ma perché i primi, al contrario dei secondi, non avevano ancora una prima sede definitiva, talché, per loro, non si trattava di trasferimento ma di prima assegnazione.

I docenti indicati nel ricorso di primo grado come assunti illegittimamente dalle GM del Concorso 2012 hanno partecipato ai trasferimenti in quanto già nominati.

**Per loro, quindi, non si è trattato di movimentazione interprovinciale, come per il ricorrente, ma di movimentazione interprovinciale.**

Da sempre, ed anche, incontestatamente, con la procedura straordinaria del 2016, le movimentazioni intraprovinciali sono sempre state prioritarie rispetto a quelle interprovinciali, senza che ciò sia mai stato individuato dalla giurisprudenza come una opzione illegittima per la contrattazione collettiva e la susseguente disciplina secondaria.

D'altro canto, detta movimentazione intraprovinciale





concretizzava propriamente un' "Assegnazione Ambito Provinciale", in quanto chi vi partecipava, ovvero gli idonei del concorso 2012, erano vincolati (ed avevano diritto), al contrario degli assunti dalle GAE, all'attribuzione di una cattedra nella Regione e nella provincia che avevano prescelto come sede di assegnazione al momento della partecipazione alla procedura concorsuale del 2012.

Nel caso in cui avessero voluto muoversi in altra Regione avrebbero partecipato alla Fase D.

**In conclusione, appare priva di fondamento l'asserzione secondo cui l'accantonamento di cattedre in favore dei docenti provenienti da GM/2012 ed altresì il loro collocamento in una fase della mobilità anteriore rispetto ai docenti provenienti da GAE sarebbero illegittimi, risultando, al contrario, scelte condivisibili del legislatore, in forza delle numerose ragioni sia giuridiche che sostanziali fin qui riportate.**

### ***Violazione e falsa applicazione della l. 107/2015.***

Il Primo Giudicante ritiene che il CCNI del 08.04.2016 e, conseguentemente, l'O.M. n. 241/2016 introducano l'accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM/2012 e assunti ex art. 98 b) e c) della l. 107/2015 in assenza di un appiglio normativo.

Orbene, non sembra, innanzitutto, superfluo ricordare che, in forza dell'art. 462, comma 7, d. lgs. 297/1994, "le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione" e che, quindi, alla contrattazione collettiva va riconosciuto un valore integrativo rispetto alla legge.

Consegue da ciò che **il contenuto della contrattazione stessa potrà essere messo in discussione soltanto laddove si ponga in contrasto con la fonte legislativa o con superiori principi dell'ordinamento** - circostanza, quest'ultima, già esclusa.





Si procederà, dunque, ad esporre le ragioni per cui la contrattazione collettiva, nel prevedere la riserva di cattedre di cui trattasi, **non soltanto non si pone *contra legem*, bensì, ed al contrario, dà corretta applicazione alla fonte normativa** che, in assenza di questa previsione, risulterebbe violata.

Ebbene, il Tribunale giunge alla conclusione secondo cui mancherebbe un "appiglio nel dettame legislativo" alla luce di una errata interpretazione della l. 107/2015, ed in particolare del suo comma 108, che occorre, dunque, esaminare analiticamente ai fini di una corretta esegesi.

In particolare, all'interno dell'unico articolo che compone la l. 107/2015, ci si dovrà soffermare sui commi 95 e seguenti.

Il comma 95, infatti, autorizza il M.I.U.R. ad attuare, per l'anno scolastico 2015/16, *"un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado"*.

Il successivo comma 96 individua i soggetti partecipanti al suddetto piano straordinario di assunzioni, prevedendo che *"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il*





triennio 2014-2017".

Così facendo, il legislatore distingue due categorie di iscritti: da una parte gli iscritti alle GM/2012 (lettera a), dall'altra gli iscritti alle GAE (lettera b), ai quali - come vedremo - decide di destinare un diverso trattamento sia ai fini del piano straordinario di assunzioni, sia ai fini della mobilità prevista per l'anno scolastico successivo.

Proseguendo, il comma 98 dispone che al piano straordinario di assunzioni si provveda "secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".

Si delineano, così, tre fasi di assunzioni: una prima fase (sub a), rispettosa delle ordinarie procedure di accesso ai





ruoli previste dall'art. 399 decreto legislativo 297/94, e due fasi successive (sub b e sub c), da svolgersi nelle modalità di cui al successivo comma 100 della stessa l. 107/2015 e, quindi, in deroga al predetto art. 399.

Ebbene, alla luce di questi dati normativi è ora possibile soffermarsi sul comma 108 della l. 107/2015, che disciplina il più volte citato piano straordinaria di mobilità come di seguito: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)."

In questa sua prima parte, la norma prevede che il piano di mobilità destinato ai docenti assunti a tempo indeterminato entro il 2014/15 - escludendo per converso gli assunti nell'ambito del piano straordinario del 2015/16 - si svolga per "tutti i posti vacanti e disponibili", precisando che fra questi debbano essere inclusi quelli provvisoriamente assegnati ai docenti iscritti in GAE ed assunti con le modalità straordinarie di cui al comma 98, lettere b) e c).

La norma prosegue, poi, prevedendo che "Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini





*dell'attribuzione dell'incarico triennale".*

Dunque, continuando a riferirsi in modo esclusivo ai docenti iscritti in GAE e assunti nell'ambito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, il legislatore individui una fase di mobilità successiva.

**Il comma 108, quindi, non prevede espressamente come il piano di mobilità debba applicarsi nei confronti dei docenti assunti nell'ambito del piano straordinario ma iscritti alla GM/2012.**

**È, tuttavia, evidente che, affermando che la mobilità straordinaria per i docenti assunti entro il 2014/15 si svolga sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli assegnati provvisoriamente agli iscritti in GAE ed assunti a seguito del piano straordinario 2015, il legislatore esclude che tale mobilità possa estendersi sui posti che erano stati assegnati provvisoriamente ai docenti iscritti nelle GM/2012.**

Il legislatore, infatti, cita espressamente, fra i docenti assunti ex art. 98, lett. b) e c) esclusivamente quelli di cui all'art. 96 lett. b), non potendo che derivare, a contrario, una disciplina diversa per i docenti di cui all'art. 96 lett. a).

Dunque, per quanto implicitamente, è la stessa l. 107/2015 a disporre che i posti temporaneamente assegnati, a seguito della procedura di assunzione straordinaria, ai docenti iscritti in GM/2012 non possano essere oggetto della mobilità interprovinciale prevista in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/15.

**Ora, appurato ciò, non può che conseguire che quegli stessi posti debbano essere accantonati, come puntualmente prevede il CCNI sia al suo art. 2, comma 3, laddove dispone che "I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo**







*accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali", che al suo art. 8, comma 9, quando prevede che "Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art. 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito".*

Una simile previsione incarna perfettamente la volontà del legislatore, in quanto, **appurato che le cattedre temporaneamente assegnate ai docenti provenienti da GM/2012 sono coinvolte nel piano di mobilità ma non posso essere oggetto di destinazione dei docenti collocati all'interno della FASE B1, non può che conseguirne un loro accantonamento in vista di una fase successiva, ovvero la FASE B3.**

Poiché, quindi, internamente ad una fase della mobilità, le cattedre possono essere o oggetto di destinazione o di accantonamento - *tertium non datur* - il legislatore si esprime, molto più chiaramente di quanto non possa apparire ad una più superficiale lettura, per un loro accantonamento.

Difatti, come esplicitato dalla Corte d'Appello di Torino: "La mancata inclusione espressa dei posti assegnati all'altra categoria di soggetti assunti in forza del piano straordinario ai sensi del comma 98 lett. b) e c) dell'art. 1 L. n. 107 del 2015, ossia gli iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito nel 2012 di cui alla lettera a) del comma 96, non può che essere l'indice di un'inequivoca volontà del legislatore di escludere questi ultimi posti dal novero di quelli destinati alla mobilità straordinaria degli assunti entro l'a.s. 2014/2015, optando per un accantonamento di tali posti a favore di coloro che nel 2015/2016 ne sono risultati assegnatari in quanto iscritti a graduatorie di merito rispetto





a quelli assunti da GAE negli anni precedenti. Diversamente non si comprenderebbe, come ineccepibilmente rilevato dal Tribunale, il significato della precisazione concernente l'inclusione dei soli assunti da GAE, non essendo convincente sul punto l'argomentazione dell'appellante secondo cui l'impiego del termine iniziale "inclusi" rivelerebbe l'intenzione del legislatore di "ampliare" e "specificare" la nozione dei "posti vacanti e disponibili" e non di escludere le categorie di posti non richiamati espressamente. Invero, l'asserita funzione "ampliativa" della specifica inclusione dei soli posti assegnati ai docenti assunti da GAE confermerebbe la non automatica riconducibilità nel novero dei "posti vacanti e disponibili", destinati alla mobilità straordinaria, di quelli assegnati ad entrambe le categorie di assunti in forza del disposto del comma 98 lett. b) e c), finendo per confermare, in assenza di un analogo espresso "ampliamento", l'esclusione dei posti assegnati ai docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. Né l'espresso e isolato richiamo ai posti assegnati ai docenti assunti da GAE (lett. b del comma 96), ai sensi del comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 L. n. 107 del 2015, può leggersi come mera esemplificazione della nozione dei "posti vacanti e disponibili", di per sé già comprensiva di tutti i posti assegnati ai docenti assunti dalle graduatorie di concorso in base al suddetto comma 98 lett. b) e c)" [Corte d'Appello Torino, Sent. n. 419/2018].

Tutto ciò chiarito, non può nutrirsi alcun dubbio circa il fatto che la riserva di posti prevista dal CCNI e dall'O.M. n. 241/2016 non sia assolutamente priva di un "appiglio nel dettame legislativo", come erroneamente ritenuto dal Giudice di Primo Grado.

Deve, perciò, affermarsi che **una disapplicazione in sede giudiziale di tale riserva costituisce il frutto di una falsa applicazione e violazione della l. 107/2015, c. 108.**

Ed in tal senso ben si esprime Tribunale Perugia Sez. lavoro, 10/06/2020, secondo cui "l'eventuale partecipazione, in





condizioni di parità, degli assunti provenienti da GAE e degli assunti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 nell'ambito del piano di mobilità territoriale a livello nazionale configurerebbe una chiara violazione della citata norma primaria".

Ad ulteriore supporto dell'affermazione secondo cui l'accantonamento di posti di cui trattasi deriverebbe direttamente dalla previsione legislativa può, altresì, citarsi una radicata giurisprudenza<sup>1</sup> che può senz'altro ritenersi maggioritaria rispetto a quella discordante, cui rimanda il Primo Giudicante all'interno della sua motivazione.

Da ultimo, a sostegno della posizione che qui si intende far valere si sono espresse le Corte di Appello di Palermo e di Caltanissetta.

In particolare, per i Giudici del Capoluogo, "nel comparto scuola la procedura di mobilità territoriale e/o professionale è affidata alla contrattazione collettiva che, come è noto, è la sintesi di scelte effettuate, su piano paritario, dalle parti collettive. Un tanto lo si ricava agevolmente dall'art. 462, comma 7, del D.Lg. vo n.297/94 secondo cui "Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione". In siffatto contesto negoziale (di chiara valenza organizzativa nella gestione delle risorse) viene, qui, in rilievo il CCNI dell'8.4.2016 (poi recepito dall'O.M. n.241/2016) sulla mobilità relativa all'anno 2016/2017. Segnatamente, in tale sede, le parti contrattuali hanno previsto: - all'art. 2, comma 3, che "(...)"- all'art. 3 che "(...)" all'art. 6 (dedicato alle "fasi dei trasferimenti e dei passaggi") che (...). Inoltre, con il dianzi citato Allegato 1, avente ad oggetto l'ordine " delle operazioni nei trasferimenti

<sup>1</sup> In via meramente esemplificativa, si cita: Trib. Perugia, Ord. 18.10.2017; C. App. Brescia, sentenza n. 530 del 7.12.2017; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, 14/03/2018; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, 22/11/2018; Corte d'Appello Milano Sez. Lavoro, sent. n. 23 del 29/01/2019; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, 03/06/2019; Tribunale Cremona Sez. lavoro, 22/08/2019; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, 06/03/2020; Corte d'Appello Catanzaro Sez. lavoro, 19/03/2020; Tribunale Perugia Sez. lavoro, 10/06/2020; Tribunale Siracusa Sez. lavoro, 02/07/2020; Tribunale Torino Sez. lavoro, 14/09/2020; Tribunale Parma Sez. lavoro, 04/01/2021.





e nei passaggi del personale docente ed educativo " è stato previsto quanto segue (...).

Così ricostruito il complesso delle norme che regolano il rapporto oggetto di causa ai fini della mobilità che occupa, può, adesso, procedersi al vaglio delle censure mosse e segnatamente della prospettata incompatibilità delle disposizioni contenute nel CCNI del 2016 con norme di rango primario e, in particolare, con la legge n.107/2015. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, **ritiene la Corte che il comma 108 della dianzi citata legge contenga al suo interno una chiara indicazione che, sul piano ermeneutico, depone, univocamente, favore dell'appellante.** Dall'analisi delle dianzi citata disposizione normativa, emergono, infatti, tre dati di cristallina chiarezza. In primo luogo, ai docenti (già) assunti - cioè quelli di ruolo a tempo indeterminato - entro l'a.s. 2014/2015, viene attribuita la facoltà (anche in deroga al vincolo triennale) di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale in relazione a tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b). Per come è evidente, dunque, la norma in questione, nell'ultima parte, fa esclusivo riferimento ai (posti assegnati in via provvisoria ai soli) docenti immessi in ruolo col piano straordinario di assunzioni provenienti da GAE. In secondo luogo, viene stabilita (soltanto) per quest'ultima categoria di docenti la partecipazione (successivamente a quelli di ruolo ante 2015/2016) alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 "ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale". Anche in questo caso, si rileva, è chiaro come la norma collochi i movimenti dei docenti neoassunti provenienti da GAE in una fase successiva a quella che riguarda i docenti di ruolo ante 2015. In terzo luogo, e al contrario, **non si rinviene, nella norma qui in esame, alcun espresso riferimento alle sorti dei posti coperti dai docenti neoassunti (sempre col piano**





straordinario) da graduatorie di merito del concorso del 2012 (cioè quelli individuati dal comma 96 lett. A). In altri termini, i posti coperti nel 2015/2016 dai concorsisti (idonei) del 2012, non risultano inseriti tra quelli assegnabili in sede di mobilità sia ai docenti di ruolo ante 2015 che ai docenti neoassunti da GAE col piano straordinario del 2015/2016. Da tanto consegue, come logico corollario, che le previsioni pattizie, siccome consacrate nel CCNI 2016 e nell'O.M. 241/2016, si disvelano del tutto coerenti con la fonte di rango primario nella parte in cui hanno previsto il c.d. accantonamento dei posti negli ambiti provinciali di prima assegnazione ai docenti provenienti (e come tale assunti) da Graduatorie di Merito del concorso del 2012. Non appare, dunque, condivisibile quanto (pure) sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui il comma 108 avrebbe destinato per l'anno scolastico 2016/2017 ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 "tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016", giacché, a ben vedere, trattasi di affermazione che cozza palmarmente col dato testuale della norma richiamata che inequivocabilmente limitava una tale riserva di (ulteriori) posti a quelli assegnati in via provvisoria " ai soggetti di cui al comma 96, lett. B " ma non anche a quelli assegnati ai soggetti di cui al comma 96 lett. A. Né, ancora, contrari argomenti possono trarsi dall'ordinanza TAR del 23.6.2016 con la quale era stata sospesa l'O.M. n.241/2016 e ciò per l'assorbente considerazione (in disparte la natura cautelare del provvedimento in questione) che il medesimo organo giurisdizionale con sentenza 13.12.2016 n.12391 ha dichiarato inammissibili i relativi ricorsi per difetto di giurisdizione. Quanto, poi, al diverso trattamento riservato ai docenti assunti da GAE rispetto a quelli reclutati dalla graduatoria di merito del concorso del 2012, deve escludersi qualsivoglia profilo di irragionevolezza. Anzitutto, perché, lungi dal rappresentare una scelta arbitraria e/o unilaterale





dell'Amministrazione, essa è stata il frutto di una procedura negoziale (operante su un piano paritario) tra la parte datoriale pubblica e le rappresentanze sindacali dei lavoratori che, come si è detto, trova la sua fonte di legittimazione nella normativa vigente nel settore del pubblico impiego. In secondo luogo, perché tale scelta non ha fatto altro che dare fisiologica attuazione a quanto già previsto dal più volte citato comma 108 della legge n.107/2015. A quanto or ora esposto, deve aggiungersi - in punto di ragionevolezza - che: - i concorsi per esami e titoli di cui al DDG n.82 del 2012 vennero indetti "su base regionale ... per la copertura di 11542 cattedre ...risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015"; - successivamente, con D.M. n. 356/2014 venne pure previsto lo scorrimento degli idonei qualora i vincitori fossero stati in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati; - per partecipare a tale concorso, inoltre, venne prevista, a pena di esclusione, la possibilità di presentare domanda in una sola regione. Se, dunque, la procedura concorsuale del 2012 (ormai prevista dalla legge n.107/2017 quale unica modalità di reclutamento, assegnando alle GAE una mera funzione residuale in vista del suo esaurimento) era stata indetta su base regionale, si appalesa viepiù ragionevole la scelta del legislatore, prima, e della contrattazione collettiva, poi, di accordare, nel rispetto (ove possibile) del criterio della territorialità e specularmente a quanto avvenuto in fase di assunzione (ai sensi del comma 100), una preferenza ai docenti vincitori e/o idonei del concorso del 2012 ai quali (per altro), in quanto inseriti nella sottofase B3 (riguardante la mobilità territoriale provinciale), partecipavano alle dette operazioni soltanto "ai fini dell'acquisizione della titolarità" nell'ambito provinciale di prima nomina (con i posti numericamente accantonati) potendo, al contrario, concorrere per un eventuale trasferimento soltanto nella successiva fase D. Di talché, è evidente che, tanto, i docenti





di ruolo ante 2015 (partecipanti ai movimenti interprovinciali di cui alla sottofase B1), quanto, quelli neoassunti da GAE (partecipanti alla fase C) non potevano concorrere alla copertura di quei posti che, come si è detto, erano stati numericamente (e preventivamente) accantonati dal CCNI del 2016 in (mera) attuazione di quanto stabilito dalla Legge n.107/2015. In altri e conclusivi termini, i posti (solo numericamente) accantonati non possono qualificarsi come espressione di una ingiustificata precedenza attribuita ai concorsisti del 2012 e/o di uno sconvolgimento del criterio meritocratico, e ciò per la semplice ed assorbente considerazione che gli stessi (già ab origine, cioè sulla scorta di una scelta - non arbitraria né irragionevole - che trovava la sua fonte di legittimazione nella stessa legge n.107/2015) non rientravano tra quelli (resi) disponibili per la procedura di mobilità straordinaria del 2016/17. Circostanza, questa, che, ad ogni evidenza, rende del tutto irrilevanti - ai fini della prospettata illegittimità delle operazioni di mobilità - sia la minore anzianità che il minore punteggio posseduti dai docenti assunti dalle graduatorie del concorso del 2012. 4) Solo per scrupolo di completezza, si aggiunge, non è neanche condivisibile l'assunto secondo cui l'ordine di preferenza nella scelta (sia per la fase B1 che C) fosse dato dal punteggio più alto. Come chiaramente affermato, rispettivamente, nell'art.6 del CCNI 2016/17 e nel relativo Allegato 1 "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...". Di talché, deve escludersi che i movimenti dovessero seguire un ordine basato su una graduatoria fra (e comprensiva di) tutti i docenti interessati ad uno specifico ambito territoriale; al contrario, la sequenza investiva, in relazione allo stesso ambito, plurime e distinte







*graduatorie, all'interno delle quali dovevano collocarsi i docenti in conformità alla preferenza dagli stessi indicata in domanda e, conseguentemente, operarsi le valutazioni dei corrispondenti titoli vantati da ciascuno degli aspiranti al trasferimento. Contrari argomenti, si rileva, non possono trarsi dalla indicazione contenuta nell'allegato 1 del CCNI secondo cui "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..." giacché la stessa deve essere letta e coordinata con il senso e il tenore complessivo dell'atto che la racchiude che depone, univocamente, per la formazione di plurime graduatorie fondate sul criterio delle preferenze espresse in domanda per ambiti territoriali. Essendo, dunque, questa la disciplina applicabile alla fattispecie va da sé che un docente con punteggio inferiore (che avesse indicato con priorità una preferenza per un determinato ambito) potesse ottenere il trasferimento rispetto ad altri docenti che, seppure con punteggio superiore, avevano (tuttavia) espresso, per quel medesimo ambito, una preferenza subordinata. Trattavasi e trattasi, del resto, di procedura di mobilità straordinaria, quella qui in esame, finalizzata ad attribuire, ai docenti neo-immessi in ruolo (con il piano di reclutamento straordinario del 2015) su sede provvisoria, una sede di assegnazione definitiva, di talché del tutto ragionevole deve reputarsi il criterio della preferenza privilegiato dal CCNI. Ininfluyente, quindi, si rivela il fatto rappresentato dal mero scavalciamento da parte di colleghi con un punteggio inferiore in ambiti territoriali in cui era stata (pure) espressa la propria preferenza, in quanto trattasi di generica affermazione del tutto incapace di dimostrare, di per sé, la violazione della procedura. 5) La sentenza appellata deve, quindi, essere riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado proposto dall'appellata (cfr. C. App. Palermo, sent. 1/7/2021).*





A identiche conclusioni già perveniva, altresì, la Corte di Appello di Caltanissetta che precisa che "è pertanto pienamente legittima la previsione contrattuale circa l'articolazione delle operazioni di mobilità secondo le fasi corrispondenti alle diverse categorie dei docenti e, in tale quadro, l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti da graduatorie di merito di cui all'art. 2 comma 3 C.C.N.L. 8.4.2016. A tale luce la sentenza appellata deve essere integralmente riformata, statuendosi il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio. In riferimento a tale categoria di personale la L. 107/2015 e l'art. 6 del C.C.N.I. hanno previsto la possibilità di partecipare alla mobilità 2016/2017 nella stessa provincia di prima nomina." (cfr. C. App. Caltanissetta, sent. 13/01/2021).

**La normativa contrattuale e amministrativa, in definitiva, non appare in alcun modo confliggente con la disposizione di rango primario rappresentata dalla l. 107/2015, c. 108 (art. unico) e risulta del tutto rispettosa dei superiori principi di ragionevolezza ed eguaglianza, che sono, al contrario, violati dalla sentenza gravata, di cui appare necessaria riforma.**

### ***Violazione dell'art. 2699 c.c. e dell'art. 115 c.p.c..***

Ferma la pregiudiziale nullità della pronuncia gravata e la sua non corrispondenza a diritto per gli aspetti indicati nei due motivi precedenti, sicuramente errate appaiono le conseguenze che in concreto il Tribunale ha tratto dalla contumacia sulla fondatezza delle domande avversarie sul piano probatorio.

La mancata costituzione della Amministrazione, volontaria o involontaria che fosse, non avrebbe mai potuto assumere valore sul piano probatorio, atteso che il principio di non contestazione può trovare applicazione solo nei riguardi di fatti contrari a parte che si sia costituita e che fosse suo onere contrastare ed, eventualmente, provare; d'altro canto, gli elementi prodotti a giudizio da controparte non dimostrano





affatto che, anche disapplicate le norme ex adverso denunciate come illegittime, l'odierno appellato avesse titoli e punteggi tali da poter ottenere preferenzialmente l'agognato trasferimento in una delle sedi indicate.

La pronuncia, quindi, in subordine ai motivi precedenti, andrà comunque riformata, escludendo che, in concreto la controparte abbia dimostrato la spettanza del diritto al trasferimento agognato.

## ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Onde integrarsi il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, già indicati in primo grado come: tutti docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017, scuola primaria; tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento; nonché i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2016/2017, e provenienti da GaE; tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017, che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento in via definitiva delle domande ex adverso avanzate, contumaci in primo grado. Come fatto dal primo giudice, **si chiede di essere autorizzati a notifica per pubblici proclami a mezzo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza.**

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Amministrazione, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'Adita Corte:

- Fissarsi udienza di discussione dell'odierno appello, autorizzandosi la notifica del ricorso e del decreto per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- In riforma della gravata pronuncia, per gli altri motivi esposti, rigettare integralmente il ricorso avversario presentato in primo grado e le domande ivi svolte che sono





state accolte;

- Condannare alle spese, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi, per entrambi i gradi di giudizio.

## ISTANZE ISTRUTTORIE

Si produce:

1. Sentenza impugnata notificata;
2. CCNI;
3. contributi giurisprudenziali.

*Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il relativo contributo unificato, pari a € 388,50, sia prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002.*

Catania, 4 ottobre 2022

*Angelo Nicotra*  
AVVOCATO DELLO STATO

